



ALLEGATO A alla Dgr n. 2116 del 23 dicembre 2016

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, qui rappresentata da ... nato/a a il, domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, nella sua qualità di, autorizzato/a alla stipula della presente convenzione ai sensi della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, in esecuzione della DGR n. del

e

l'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, qui rappresentata da, nato/a a il, domiciliato/a per la carica in Venezia, Santa Croce 191, nella sua qualità di, autorizzato/a alla firma del presente atto con

Premesso che

- l'Università IUAV di Venezia ha attivato all'interno della propria sede sita in Venezia, Tolentini-Santa Croce 191, un asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape", secondo le finalità e gli obiettivi della L.R. n. 32/1990, artt. 1 e 2 e della Legge n. 448/2001 art. 70, il quale è stato regolarmente autorizzato all'apertura con autorizzazione comunale prot. n. 2010/135538 del 26/3/2010 e risulta essere stato accreditato presso la Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002 art.16 con nota prot. n. 2010/536065 il 14/12/2010;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 27/11/2014, su proposta del Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi della Legge n. 183/2010 art.21, è stata approvata l'attivazione di una collaborazione tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto, definendo lo schema di apposita convenzione da sottoscrivere per avvalersi dell'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape" situato in Venezia, Santa Croce 144-147;
- in data 31/12/2014 è stata sottoscritta apposita convenzione, della durata sperimentale di 2 anni (31/12/2016) rinnovabili con il consenso espresso delle parti, tra la Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia, con la quale si conviene di riservare al personale regionale un massimo di n. 5 posti presso l'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" situato in Venezia, Santa Croce 144-147;
- la Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia, rispettivamente con nota prot. n. 314864 del 17/8/2016 e nota di risposta prot. n. 428969 del 4/11/2016, hanno manifestato la disponibilità a rinnovare gli accordi sottoscritti il 31/12/2014;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvato il rinnovo della convenzione tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto per avvalersi dell'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape" situato in Venezia, Santa Croce 144-147, individuando gli aggiornamenti necessari da apportare agli accordi sottoscritti in data 31/12/2014 di cui alla DGR n. 2231/2014;

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO

La Regione del Veneto (di seguito Regione) e l'Università IUAV di Venezia (di seguito Università) convengono di riservare al personale regionale un massimo di n.5 posti presso l'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape" situato in Venezia, Santa Croce 144-147.

Articolo 2 – DURATA

La presente convenzione avrà durata fino al 31/7/2017, termine di chiusura dell'anno educativo 2016-2017, prorogabile fino al 31/7/2018, termine di chiusura del successivo anno educativo 2017-2018, previo consenso espresso di entrambe le parti.

Articolo 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

L'Università si impegna a:

- riservare, per la durata della presente convenzione, presso l'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape" n. 5 posti per i figli di dipendenti regionali;
- comunicare al soggetto gestore dell'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" il contenuto della presente convenzione e i nominativi del personale regionale, individuato dalla Regione, avente diritto all'iscrizione del/della proprio/a figlio/a;
- trasmettere alla Regione documentazione attestante l'effettiva avvenuta frequenza degli/delle iscritti/e sulla base della presente convenzione, ai fini della liquidazione del contributo di frequenza secondo le modalità individuate al successivo articolo 4;
- individuare un soggetto referente per l'attuazione della presente convenzione.

La Regione si impegna a:

- diffondere tra il personale interessato, anche per il tramite del Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi della Legge n. 183/2010 art.21, le opportunità offerte, il progetto formativo e il materiale promozionale messo a disposizione dal servizio di asilo nido stesso, attraverso i propri mezzi di comunicazione istituzionale;
- individuare, sulla base di criteri predeterminati con apposito avviso interno, il personale regionale avente diritto ad usufruire del servizio di asilo nido aziendale presso la struttura dell'Università;
- comunicare all'Università la graduatoria interna del personale ammesso nonché la retta mensile agevolata a carico dei singoli dipendenti regionali;
- corrispondere all'Università la differenza tra la retta mensile agevolata a carico dei/delle singoli/e dipendenti e la quota intera pro capite fissata dall'ente gestore, a fronte di documentazione attestante l'avvenuta frequenza secondo le modalità individuate nel successivo articolo 4;
- individuare un soggetto referente per l'attuazione della presente convenzione

Articolo 4- REQUISITI, ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'asilo nido è aperto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. La capienza massima della struttura è di 30 bambini, suddivisi tra lattanti e divezzi. Il numero totale di posti a disposizione della Regione è pari a un massimo di n.5 bambini, indipendentemente dall'età.

La Regione stabilirà autonomamente appositi requisiti e criteri di priorità per l'individuazione del personale ammesso ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a all'asilo nido aziendale "Nido d'Ape", nonché l'importo della retta agevolata a carico dei/delle singoli/e dipendenti. La differenza necessaria per il raggiungimento della quota mensile pro capite, fissata dall'attuale soggetto gestore in Euro 525,00, iva inclusa, sarà a carico della Regione che liquiderà direttamente all'Università il corrispettivo dovuto a fronte di documentazione attestante l'effettiva avvenuta frequenza e tenuto conto di eventuali intervenute rinunce. L'intervento economico della Regione è subordinato all'effettiva frequenza di bambini/e fino a un massimo di 5 unità; non sono previsti costi fissi di gestione.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il genitore e la Regione durante la frequenza dell'asilo nido, la Regione corrisponderà la quota prevista unicamente fino alla data di scadenza del contratto, il posto verrà comunque garantito fino alla scadenza dell'anno educativo interamente a carico della famiglia del/della bambino/a.

Articolo 5 – DIRITTO DI RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente accordo, con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non creare pregiudizio all'altra parte, fatto salvo

comunque il proseguimento, alle medesime condizioni, della frequenza dei bambini già iscritti fino alla scadenza dell'anno educativo.

Articolo 6 – PRIVACY

Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

Articolo 7 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, con spese dell'eventuale registrazione a carico della parte che la richiede.

Articolo 8 - NORMA DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia. In caso di controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

Articolo 9 – VALIDITA' DELLA PROPOSTA

La presente proposta di convenzione composta di n. pagine e n. articoli è valida per 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte della Regione. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate e contenute.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia,

Per Regione del Veneto

Per Università IUAV di Venezia
